

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

515° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

INDICE**Commissioni permanenti**

| | | |
|---|-------------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali | <i>Pag.</i> | 11 |
| 2 ^a - Giustizia | » | 13 |
| 3 ^a - Affari esteri | » | 17 |
| 4 ^a - Difesa | » | 20 |
| 5 ^a - Bilancio | » | 22 |
| 7 ^a - Istruzione | » | 25 |
| 8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni | » | 28 |
| 11^a - Lavoro | » | 30 |
| 12 ^a - Igiene e sanità | » | 32 |

Commissioni riunite

| | | |
|--|-------------|---|
| 6 ^a (Finanze e tesoro) e 9 ^a (Agricoltura) | <i>Pag.</i> | 4 |
| 10 ^a (Industria) e 12 ^a (Igiene e sanità) | » | 7 |

Commissioni speciali

| | | |
|--|-------------|----|
| Territori colpiti da terremoti | <i>Pag.</i> | 34 |
|--|-------------|----|

Giunte

| | | |
|--------------------|-------------|---|
| Elezioni | <i>Pag.</i> | 3 |
|--------------------|-------------|---|

Organismi bicamerali

| | | |
|-----------------|-------------|----|
| Mafia | <i>Pag.</i> | 36 |
|-----------------|-------------|----|

Sottocommissioni permanenti

| | | |
|---|-------------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali - Pareri | <i>Pag.</i> | 37 |
| 5 ^a - Bilancio - Pareri | » | 38 |
| 7 ^a - Istruzione - Pareri | » | 39 |
| 9 ^a - Agricoltura - Pareri | » | 39 |
| 11 ^a - Lavoro - Pareri | » | 39 |

| | | |
|-------------------------------|-------------|----|
| CONVOCAZIONI | <i>Pag.</i> | 40 |
|-------------------------------|-------------|----|

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

Presidenza del Presidente
BENEDETTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande.

1) *Doc. IV*, n. 71, contro il senatore Marchio, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione).

Dopo l'esposizione preliminare del Presidente, la Giunta delibera all'unanimità che i fatti per i quali si procede ricadono nella prerogativa dell'insindacabilità, sancita dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ed incarica il Presidente di riferirne all'Assemblea.

2) *Doc. IV*, n. 72, contro il senatore Palumbo, per il reato di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione di norme per la disciplina della propaganda elettorale).

Dopo l'esposizione preliminare del Presidente, la Giunta unanime, rinvia la discussione.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONI 6^a e 9^a RIUNITE

(6^a - Finanze e tesoro)
(9^a - Agricoltura)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Comm.ne
BALDI

*Interviene il sottosegretario di Stato per
il tesoro Fracanzani.*

La seduta inizia alle ore 11,25.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario** » (1699), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio; richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Il presidente Baldi avverte che si attendono tuttora i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a, d'altra parte sembra opportuno accelerare l'iter del disegno di legge e a tal fine chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante. Annuncia quindi che il Governo ha presentato un emendamento.

Il relatore Diana riferisce sul disegno di legge n. 1699, presentato dal Governo (che non è stato modificato all'altro ramo del Parlamento). Premesse alcune considerazioni sulla situazione non lieta dell'agricoltura, che si trova in una fase di trasformazione, non però di tipo espansivo come quella in atto nella nostra industria, bensì di tipo regressivo, sottoposta com'è ad un peggioramento delle condizioni operative a seguito del mutamento della politica agricola comunitaria; passa ad esaminare la situa-

zione dell'agricoltura per quanto concerne uno fra i più importanti fattori produttivi: il credito agrario, di esercizio e di miglioramento.

In proposito deve rilevare che mentre il credito di esercizio (durata fino a cinque anni) secondo i dati finora disponibili, quelli del 1984, ha registrato erogazioni superiori a 11.000 miliardi, il credito di miglioramento (durata fino a 30 anni) e cioè in sostanza gli investimenti in agricoltura, sono crollati addirittura fino al livello del 1971, con grave pregiudizio delle possibilità di modernizzazione dell'agricoltura.

Si sofferma quindi a chiarire la struttura istituzionale del credito agrario, che prevede, precisamente per l'erogazione del credito di miglioramento, principalmente quegli istituti regionali che sono indicati dall'articolo 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927 n. 1509 e che con il presente disegno di legge vedrebbero ampliata la loro competenza territoriale. Il citato decreto-legge del 1927, infatti, stabilisce una rigida ripartizione geografica, per effetto della quale gli istituti operanti in regioni nelle quali si realizza un'abbondante raccolta di risparmio non possono operare in altre regioni, mentre dispongono di mezzi esuberanti rispetto alle possibilità di impiego nelle regioni di appartenenza. La situazione opposta si registra nelle altre regioni, e in concreto è il Mezzogiorno che ne risente, nonché alcune zone del centro, particolarmente l'Abruzzo e il Molise: l'allargamento degli ambiti di competenza territoriale porrebbe rimedio a tale scompenso, e si collocherebbe in linea con l'indirizzo seguito dalla Banca d'Italia, già attuato nel campo del credito fondiario ed edilizio. Gli istituti in questione con la futura legge potranno operare in zone che oggi sono loro precluse, tramite le Casse con cui sono collegati, senza aggravii di costi; e quindi gli agricoltori, anche quelli più lontani dai grandi centri, potranno rivolgersi direttamente alla locale Cassa, per il soddi-

sfacimento delle loro necessità nel campo del credito di miglioramento.

Il disegno di legge n. 1699, pertanto, snellisce, in certa misura, la legislazione sul credito agrario, che tuttavia dovrebbe essere ormai oggetto di quella radicale riforma che si era tentato di realizzare in Parlamento già nella passata legislatura. Per questa finalità vi sono numerosi progetti e di recente anche la Banca d'Italia ha espresso la sua posizione; d'altra parte il Ministero del tesoro sostiene che la riforma presuppone la preliminare soluzione del problema della natura del credito agrario. Infatti, esso è in misura prevalente credito agevolato, a condizione di estremo favore (a volte addirittura a tassi reali negativi), mentre per quegli agricoltori che non possono accedervi, il credito ordinario presenta tassi di interesse, nel breve periodo, considerati come i più elevati di tutta l'area industrializzata, ad opinione della stessa OCSE.

Si tratta dunque di decidere — prosegue il relatore — se il credito agrario debba costituire uno strumento di trasferimento di reddito a favore degli addetti ai lavori o non debba invece divenire un fattore di produzione, a tassi cioè ragionevoli. Se è vero infatti che la collettività deve dar prova di solidarietà verso gli addetti alla agricoltura, non vi è dubbio tuttavia che non giova a nessuno la confusione tra finalità economiche e finalità sociali: per una buona utilizzazione delle risorse creditizie disponibili occorre un credito agrario snello, funzionale ed a tassi sopportabili; in particolare poi il credito agrario di miglioramento deve collocarsi in un ampio ma rigoroso disegno di programmazione.

Il relatore conclude esprimendo parere favorevole sul disegno di legge n. 1699 e richiamando al tempo stesso l'esigenza di pervenire ad una disciplina del credito agrario globalmente adeguata alla realtà economica attuale (ben diversa da quella degli anni venti) che sostenga il cammino del nostro settore primario verso gli anni duemila.

Segue il dibattito.

Il senatore De Toffol, dopo aver sottolineato la radicale trasformazione subita dal-

l'agricoltura italiana nel dopoguerra, rileva la inadeguatezza della disciplina legislativa del credito agrario (che risale al 1927, quando l'agricoltore produceva per lo più per il consumo proprio) alla realtà attuale. Richiama altresì l'esigenza di adeguare il nostro credito agrario a quelli dei paesi del Mercato comune, con i quali siamo in competizione e che godono di un credito molto più veloce come tempi di erogazione. Il senatore De Toffol deplora pertanto il comportamento del Governo, che continua con la politica delle modifiche frammentarie anzichè concentrarsi sulla primaria esigenza della riforma del credito agrario, riforma che del resto è già iniziata autonomamente all'altro ramo del Parlamento. Dopo aver ribadito l'esigenza che l'Amministrazione del tesoro si preoccupi maggiormente dei concreti strumenti di erogazione del credito agrario, che non delle strutture bancarie inerenti al credito stesso, conclude affermando che i benefici conseguibili con il disegno di legge n. 1699 sono ipotetici, e tanto più quindi è necessario affrontare la riforma anzidetata.

Il senatore Pistolese, dopo aver rilevato che la riforma del credito agrario appare opportuna (anche se la legislazione del 1927 ha dimostrato di poter funzionare discretamente in questi anni), deplora la situazione di estrema difficoltà di quegli agricoltori che non possono accedere al credito agevolato, data la grande onerosità del credito ordinario, e lamenta altresì la mancata utilizzazione da parte del nostro Paese delle possibilità finanziarie che sarebbero state disponibili nell'ambito comunitario, perchè l'inerzia e l'incapacità di superare difficoltà nostre interne, in materia di credito agrario, hanno impedito, in definitiva, l'accettazione delle condizioni che venivano poste ai finanziamenti CEE.

Il senatore Pistolese, venendo quindi a considerare il disegno di legge n. 1699, esprime un avviso di massima favorevole al provvedimento, osservando tuttavia che la ripartizione territoriale a suo tempo stabilita ha la sua ragione di essere e che, restando non ben chiariti alcuni aspetti del provvedimento, vi è il pericolo che la de-

roga ai limiti territoriali si risolva in definitiva, contrariamente alle finalità del provvedimento stesso, a danno delle Regioni meridionali, in quanto mezzi finanziari raccolti nel Mezzogiorno potrebbero essere impegnati nel Settentrione, analogamente a quanto è accaduto e accade nel credito ordinario.

Il senatore Bonazzi ritiene di dover riprendere ed avanzare le proprie due richieste che all'altro ramo del Parlamento sono state poste al Governo: quella di un chiarimento circa l'eventualità che la deroga ai limiti territoriali comprenda anche l'attività di raccolta oltre a quella di impiego; e la richiesta di una documentazione sulla situazione di limitata concorrenza conseguente ai limiti territoriali, la situazione cioè alla quale dovrebbe porre rimedio il disegno di legge in esame.

La senatrice Moltisanti sottolinea preliminarmente la necessità che il Governo e il Parlamento approntino una volta per tutte una riforma organica e strutturale del credito agrario al fine di rilanciare il ruolo

della nostra agricoltura nell'ambito della economia nazionale. Dopo aver accennato alle notevoli difficoltà di accesso al credito agrario, soprattutto in regioni quali la Sicilia e la Campania, sottolinea come il provvedimento in esame rappresenti solo un timido passo verso il superamento di tutti quegli ostacoli che impediscono attualmente alla nostra agricoltura di decollare. In tale ottica occorre puntare ad una decisa riduzione dei tassi d'interesse relativi al credito agrario, aumentandone contemporaneamente l'entità e snellendone le procedure di erogazione. A nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale si dichiara pertanto favorevole al provvedimento.

All'unanimità e con l'assenso del rappresentante del Governo si conviene, quindi, di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento dell'esame del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame viene quindi rinvitato.

La seduta termina alle ore 12.

COMMISSIONI 10ª e 12ª RIUNITE

**(10ª - Industria)
(12ª - Igiene e sanità)**

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

9ª Seduta

Presidenza del Presidente della 12ª Comm.ne
BOMPIANI

*Intervengono il ministro per l'ecologia
Zanone e il sottosegretario di Stato per la
sanità De Lorenzo.*

La seduta inizia alle ore 10,30.

**« Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo
1986, n. 67, recante misure provvisorie per gli
scarichi degli insediamenti produttivi e degli
impianti centralizzati di depurazione » (1726)**
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il ministro Zanone informa le Commissioni riunite di aver trasmesso al Presidente del Consiglio la relazione sullo stato di attuazione della legge n. 319 del 1976, come richiesto, per tutti i provvedimenti di proroga, dalla legge n. 18 del 1984.

Dopo avere richiamato le informazioni già fornite circa la situazione in atto, con particolare riferimento ai consorzi e ad alcuni settori produttivi, il Ministro comunica di aver già portato a conoscenza del Consiglio dei Ministri uno schema di disegno di legge (le cui linee generali sono già note alle Commissioni riunite), sul quale si sta acquisendo il concerto degli altri Ministri interessati.

Il Ministro conferma che non è sua intenzione procedere ulteriormente con le proroghe: il decreto-legge in esame, egli afferma, ha un mero carattere di provvedimento-ponte, in attesa della definizione di una legge più organica.

Il senatore Cassola prende atto del fatto nuovo, di cui il Ministro ha dato notizia, costituito dall'effettivo avvio di un nuovo procedimento legislativo. Il Gruppo socialista, egli afferma, ritiene a questo punto opportuna una proroga più ampia (essendo il termine stabilito nel decreto-legge del tutto inadeguato), unitamente all'impegno di assicurare al futuro disegno di legge un *iter* quanto possibile veloce, senza escludere — ove si rendesse necessario — il ricorso alla decretazione d'urgenza. Egli sottolinea in particolare l'urgenza di definire alcuni aspetti della normativa, come la formazione di un albo dei costruttori.

Il senatore Felicetti, prendendo a sua volta atto di quanto comunicato dal Ministro, afferma che la situazione nazionale è allarmante, e presenta caratteri non passeggeri di emergenza. Il Gruppo comunista deplora il metodo delle proroghe, che di fatto ha finora offerto agli operatori la certezza dell'impunità per le loro inadempienze; ricorda come non siano state rispettate le disposizioni della legge n. 18 del 1984, in tema di proroghe. In questo caso, egli afferma, sarebbe stata forse auspicabile una proroga limitata ai casi in cui le imprese si sono già allacciate ad impianti, che peraltro non sono ancora ultimati: una proroga generalizzata ha invece un valore di sanatoria, che premia le inadempienze.

Dopo aver ricordato che la situazione in atto può giustificare interventi dell'autorità giudiziaria, soprattutto nel Mezzogiorno, osserva che una proroga di poche settimane non risolve nulla, e ribadisce la preliminare esigenza di una conoscenza completa della situazione in atto.

Il Gruppo comunista, conclude il senatore Felicetti, è dunque contrario al decreto-legge di proroga, ed avrebbe preferito affrontare senz'altro la discussione sull'attuazione e sulla modifica della « legge Merli »: per tale discussione, comunque, conferma la sua piena disponibilità.

Il senatore Loprieno esprime forti perplessità sulle dichiarazioni del Ministro, il quale varie volte in passato ha affermato anche in sede parlamentare che vi erano notevoli difficoltà nell'approntare una relazione dettagliata sulla applicazione della « legge Merli », mentre ora ha preannunciato la presentazione di una relazione al Presidente del Consiglio riguardante proprio tale materia. Fa poi presente che la Fiera di Padova ha recentemente predisposto uno studio sulla stessa materia per cui sembra difficile che tale compito fosse così difficile per il Ministro. In questa situazione il Gruppo della Sinistra indipendente non può che essere assolutamente contrario all'approvazione del decreto di proroga.

Il senatore Urbani, sul piano procedurale, rileva che le dichiarazioni del Ministro sono quanto meno imprevedute perchè nella scorsa seduta lo stesso Ministro aveva sottolineato le grandi difficoltà che si incontravano per approntare una relazione approfondita sull'applicazione della « legge Merli »; il Gruppo comunista aveva anche prospettato la possibilità di un decreto-legge che definisse in via di urgenza nuove strutture che potessero iniziare una seria ricognizione su tutto il territorio nazionale della situazione dell'inquinamento idrico. Si chiede quindi come mai il Ministro invece di predisporre la relazione prevista dalla legge n. 18 del 1984, abbia predisposto un decreto-legge di proroga.

Il Gruppo comunista in ogni caso esprime fortissime riserve sull'attendibilità dei dati forniti dal Ministro e sulla adeguatezza del disegno di legge cui il Ministro stesso ha fatto riferimento; in questa situazione solo il Parlamento attraverso un'indagine conoscitiva potrà procedere ad una effettiva ricognizione della situazione e quindi il Governo, quando il decreto-legge giungerà all'esame dell'Assemblea, dovrebbe chiedere il rinvio alle Commissioni, perchè a questo punto non è assolutamente possibile procedere ad una semplice proroga.

Conclude rilevando, a titolo personale, che una nuova legge organica in materia dovrà affrontare anche i problemi derivanti dalle

inefficienze di alcune regioni e di alcune unità sanitarie locali, introducendo anche norme flessibili che possano adattarsi alle situazioni diversificate che si registrano tra regione e regione.

Il presidente Bompiani fa presente che le Commissioni non acquisiranno solo la documentazione fornita dal Governo ma anche qualsiasi altro documento che i componenti delle Commissioni stesse riterranno di segnalare in quanto idoneo ad una maggiore conoscenza del problema. Fa poi presente che in ogni caso il disegno di legge in esame dovrà essere discusso in Assemblea entro la giornata di oggi.

La senatrice Rossanda fa presente che il decreto costituisce una proroga generalizzata più ampia delle precedenti perchè fa genericamente riferimento a tutti gli insediamenti produttivi e quindi comprende anche quelli di nuova costruzione; non è poi condivisibile la scelta del Ministro di sottrarre alle strutture sanitarie la problematica dell'inquinamento idrico e preannuncia a tal proposito una dura opposizione da parte del Gruppo comunista.

Il senatore Signorelli si chiede innanzitutto come sia possibile che il Ministro sia riuscito ora a predisporre la relazione prevista dalla legge n. 18 del 1984 allorchè è noto che è molto difficile poter ottenere dati attendibili da parte degli enti locali. La « legge Merli » tendeva a definire tutta la problematica dell'inquinamento e affidava precisi compiti alle strutture allora esistenti (in primo luogo i laboratori provinciali di igiene e profilassi) che sono state poi travolte dalla riforma sanitaria, per cui la legge è stata sostanzialmente affossata. Il Gruppo del MSI-Destra Nazionale è quindi contrario al decreto-legge perchè con esso in sostanza si rischia di arrivare ad un condono delle sanzioni previste dalla legge senza accertare le gravi responsabilità che ricadono sugli amministratori locali.

Il senatore Melotto esprime apprezzamento per le dichiarazioni del Ministro, che ha prospettato la possibilità di migliorare le conoscenze del Parlamento in materia ed ha anticipato la presentazione di un disegno di legge organico. Ritiene comunque

che la data della proroga vada modificata perchè non è realistico che entro il 31 maggio il disegno di legge possa essere approvato.

Il senatore Baiardi chiede quale sia la situazione degli insediamenti civili, che non sono interessati alla proroga oggi in esame, e il Ministro precisa che la proroga si riferisce agli insediamenti produttivi, perchè per essi, e non per quelli civili, era previsto che in data 1° marzo divenissero operanti i parametri di cui alla tabella A della « legge Merli ».

Il senatore Signorino, dopo aver affermato che la « legge Merli » non è un feticcio intangibile, rileva che continua a mancare un quadro esatto della situazione, che consenta di comprendere le cause per cui quella legge non è stata attuata e non ha potuto pertanto conseguire i risultati prefissi. Si rischia, egli afferma, di giungere ad una situazione ingovernabile, come è accaduto per il condono edilizio. In questa situazione, caratterizzata dall'inazione del Governo, è inaccettabile l'alternativa tra proroga generalizzata e modificata dalla legge: del resto, a giustificazione del decreto-legge veniva adottata non la necessità di modificare la legge, ma quella di rendere più celere la realizzazione degli impianti e più efficienti i controlli.

Il senatore Gusso si sofferma a sua volta sul problema degli insediamenti civili, affermando che, al di là del problema contingente della scadenza dei termini e della loro proroga, il problema va esaminato con attenzione, in vista della scadenza finale del 13 giugno 1986. Egli rileva inoltre come gran parte della responsabilità per le passate inadempienze, e per la stessa carenza di informazioni in proposito, appartenga alle Regioni e non al Governo.

Il senatore Leopizzi, riprendendo quest'ultimo rilievo, rileva che molte Regioni sono gravemente inadempienti, e che le forze politiche presenti in Commissione, essendo presenti anche nelle amministrazioni regionali, non possono oggi dichiararsi sorprese o pretendere di essere all'oscuro della situazione. Senza invocare velleitari strumenti coercitivi nei confronti delle Regioni, egli

afferma, si può pensare ad un meccanismo che penalizzi finanziariamente le Regioni inadempienti.

Chiusa la discussione generale, replica il relatore Costa.

Egli osserva che nella seduta odierna si sono fatti dei reali passi avanti, grazie anche all'impegno del Ministro. Dopo aver ricordato che tutte le forze politiche sono corresponsabili degli inadempimenti delle Regioni, egli si dichiara convinto della necessità di un provvedimento-ponte, e di una sua modifica con la determinazione di un termine più congruo. Ritiene inoltre che sarebbe utile una indagine parlamentare, per chiarire i motivi che hanno portato alla situazione attuale.

Il ministro Zanone, replicando a sua volta, conferma la sua intenzione di rispettare le indicazioni del Parlamento, e di procedere nella sua opera legislativa secondo le linee direttrici già esposte. Dopo aver precisato che le informazioni contenute nella relazione da lui presentata alla Presidenza del Consiglio non sono diverse da quelle già comunicate alle Commissioni riunite, egli precisa nuovamente i motivi per cui il provvedimento in esame si riferisce ai soli insediamenti produttivi. Afferma altresì che della eventuale incompletezza delle informazioni finora fornite sono largamente responsabili le Regioni, che non hanno trasmesso al Governo le comunicazioni prescritte.

Si passa quindi all'esame degli articoli e degli emendamenti.

Il senatore Schietroma illustra un emendamento, inteso a consentire, in casi particolari, ulteriori proroghe. Successivamente lo ritira, riservandosi di riproporlo all'Assemblea.

Il relatore Costa presenta ed illustra un emendamento, inteso a spostare al 31 ottobre il termine della proroga di cui all'articolo 1 del decreto-legge. L'emendamento viene messo in votazione e respinto.

Il Presidente mette quindi in votazione l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che non è accolto; l'articolo 2 risulta quindi precluso.

Le Commissioni riunite danno quindi mandato al senatore Costa di riferire all'Assemblea in senso contrario alla conversione del decreto-legge, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

Seguono due brevi dichiarazioni.

Il senatore Imbriaco ricorda che i senatori comunisti e della Sinistra indipendente si sono già pronunciati perchè le Commis-

sioni riunite proseguano il loro lavoro, prescindendo dalla proroga, e discutendo in modo costruttivo circa le proposte di modifica della « legge Merli ».

Il senatore Urbani dichiara a sua volta che il Gruppo comunista non è favorevole ad una reiterazione del decreto-legge.

La seduta termina alle ore 12,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

261^a Seduta*Presidenza del Presidente*

BONIFACIO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Ciaffi.**La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE REFERENTE****« Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche » (1786)**

(Esame preliminare, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento, dei presupposti costituzionali)

Riferisce favorevolmente il senatore De Cinque, il quale dà conto anche del parere favorevole espresso dalla Commissione di merito.

La Commissione riconosce quindi la sussistenza dei presupposti costituzionali di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e dà mandato al senatore De Cinque di riferire oralmente in tal senso alla Assemblea.

« Nuovo ordinamento delle autonomie locali » (133),
d'iniziativa dei senatori Cossutta ed altri**« Ordinamento delle autonomie locali » (311)**
(Rinviati dall'Assemblea in Commissione il 2 aprile 1986)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile scorso.

Dopo un intervento introduttivo del presidente Bonifacio, ha la parola il relatore Murmura, il quale sottolinea l'esigenza di

selezionare alcune questioni di particolare rilevanza, prima di iniziare la prevista procedura informativa.

Egli cita, a tal riguardo, le seguenti materie: le associazioni intercomunali, il ruolo e le funzioni della provincia; l'area metropolitana; i controlli e le responsabilità; i rapporti fra enti locali e regione; la relazione fra Stato e sistema delle autonomie.

Il senatore De Sabbata propone che fra le questioni da selezionare siano ricomprese anche quelle attinenti al Commissario del Governo, al personale ed alle organizzazioni, al procedimento amministrativo e alle circoscrizioni comunali.

Il presidente Bonifacio osserva che l'individuazione di tali punti è indicativa ed il senatore Pasquino esprime poi l'avviso che le programmate audizioni debbano essere incentrate su questioni ben determinate.

Sulle modalità di organizzazione delle audizioni hanno la parola, nuovamente, il relatore Murmura e il senatore De Sabbata: la Commissione conviene quindi sulle proposte del relatore, integrate da quelle del senatore De Sabbata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

« Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti » (1355), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso il 3 aprile scorso.

Il relatore Garibaldi riassume il dibattito fin qui svoltosi e comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sull'emendamento sostitutivo, presentato dal Governo, condizionato all'introduzione di un emendamento aggiuntivo, che dà la copertura finanziaria.

Il senatore Pavan osserva che l'applicazione della legge n. 141 del 1985 ha posto alcuni delicati problemi, che non sono affrontati dal testo in esame; egli non si oppone, comunque, alla definizione del provvedimento che, nella sua specificità, va giudicato positivamente.

Il senatore De Sabbata richiede alcuni chiarimenti; seguono interventi del sottosegretario Ciaffi e dei senatori Saporito (il quale avverte che nel primo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo devono intendersi ricompresi anche i dirigenti), Maffioletti (che reputa corretta la formulazione del testo in esame) e Pavan (il quale suggerisce una riformulazione tecnica dell'emendamento che, allo stato, non è chiara).

Dopo la replica del relatore, la Commissione, con separate votazioni, accoglie l'emendamento sostitutivo dell'articolo unico, proposto dal Governo, e un emendamento del relatore volto ad inserire un articolo aggiuntivo, che formula la clausola di copertura secondo le indicazioni della Commissione bilancio.

La Commissione dà quindi mandato al senatore Garibaldi di riferire favorevolmente all'Assemblea, sul testo così accolto.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato** » (328), di iniziativa dei senatori Pavan ed altri

« **Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato** » (843)
(Seguito della discussione e rinvio)

« **Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità *una tantum* prevista dai regolamenti di previdenza degli enti**

di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978) » (569), d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri

(Discussione e rinvio)

Il relatore Saporito riassume i termini del dibattito fin qui svoltosi in ordine ai disegni di legge nn. 328 ed 843 (sospeso nella seduta del 24 settembre scorso) e passa quindi ad illustrare il disegno di legge n. 569, proponendo, con riguardo a quest'ultimo, di discuterne il contenuto congiuntamente alle due proposte dianzi menzionate.

Conviene la Commissione ed il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza** » (56), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri
(Coordinamento)

Riferisce il senatore Pavan il quale rileva che l'ultimo comma dell'articolo 56 del testo a suo tempo accolto dalla Commissione (concernente le attività di volo del personale della Polizia di Stato) rinviava ad apposita tabella la specificazione dei parametri per la corresponsione delle indennità speciali spettanti al personale in questione. Dà quindi conto del contenuto della tabella che egli propone di allegare alla fine dell'articolo, senza di che — osserva il relatore — l'articolo 56 risulterebbe privo di contenuto normativo.

La Commissione conviene con la proposta del relatore e la tabella in esame è quindi accolta, risultando conseguentemente integrato il testo accolto il 20 marzo scorso, sul quale al senatore Pavan viene confermato l'incarico a riferire.

La seduta termina alle ore 11,45.

GIUSTIZIA (2°)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

175ª Seduta

Presidenza del Presidente

VASSALLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Cioce.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

« **Nuove norme a tutela della libertà sessuale** » (996), risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bottari ed altri, Garavaglia ed altri, Trantino ed altri, Artioli ed altri, Cifarelli ed altri, Zanone ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il senatore Gallo, a nome del Gruppo democratico cristiano, illustra un emendamento volto ad inserire nel codice penale l'articolo 526-bis concernente l'istigazione alla violenza sessuale, delitto punibile con la reclusione da due a quattro anni.

Si apre il dibattito.

La senatrice Tedesco Tatò, pur concordando circa la sostanza dell'emendamento, dubita della opportunità di inserire l'articolo suddetto nel capo primo del titolo nono del codice penale, relativo alle persone, anziché nel capo secondo, posto che la materia si ricollega all'articolo 628 del codice, concernente pubblicazioni e spettacoli osceni.

Il senatore Gozzini manifesta perplessità sulla formulazione dell'emendamento, temendone le conseguenze sul piano giurisprudenziale e dubitando che esso rappresenti

la strada giusta per costruire un costume diverso.

La senatrice Codazzi reputa invece conveniente dettare una norma non già « oscurantistica » — come è stata definita — ma di prevenzione, sul presupposto che il violentatore, in quanto deviante, agisce anche sulla base di impulsi esterni.

Il senatore Filetti si dice a sua volta favorevole nella sostanza, pur propendendo per una formulazione dell'emendamento che inserisca un aggravante all'articolo 528 del codice penale e fissi la misura della pena da uno a tre anni.

La senatrice Salvato, precisando che l'emendamento si muove sullo sfondo di una « cultura », piuttosto che di una « morale » nuova, sottolinea, inoltre, la pericolosità di configurare un delitto anziché un'aggravante dell'articolo 528 del codice penale.

Il presidente Vassalli, prendendo spunto dagli interventi sin qui succedutisi, formula un'ipotesi di emendamento introduttivo di un ultimo comma al predetto articolo 528, cui si dicono, in linea di massima, favorevoli sia il senatore Pinto Michele (il quale però propone di specificare che i fatti costituenti incitamento alla commissione di delitti contro la libertà sessuale si riferiscano espressamente a rappresentazioni di immagini o di altre perversioni sessuali) ed il senatore Gallo (il quale suggerisce che, anziché stabilire i limiti minimi e massimi della reclusione, si sancisca *simpliciter* che la pena viene aumentata).

Il senatore Battello, intervenendo a sua volta nel dibattito, esprime perplessità, oltre che di ordine culturale generale, poiché continuano ad aleggiare nella discussione uno spirito ed un linguaggio antiquati, nel momento in cui si considera « deviante » o « malato » un aggressore, anche di ordine specifico tecnico-normativo, nella considerazione che, se il problema esiste, occorre avere il coraggio, anche per esigenze sistematiche, di impostarlo come figura autonoma

di reato, invece di sminuirne la portata costruendolo come aggravante. Propone pertanto di accantonare l'emendamento anche nella versione riformulata in vista di una discussione *ad hoc* sull'argomento, che tenga anche conto della natura di opera d'arte di talune rappresentazioni ed eviti il rischio di accomunare nella disciplina gli adolescenti, deboli per natura, agli spettatori impressionabili per cultura.

Il senatore Gallo, premesso di concordare in generale con l'impostazione prospettata dal senatore Battello, conviene, in particolare, che la menzione delle perversioni sessuali in un testo normativo introdurrebbe un *novum* nella legislazione penale italiana e pertanto propone di eliminare l'inciso suggerito dal senatore Pinto Michele; esclude invece che l'introduzione di una circostanza aggravante configuri un elemento di rottura nel sistema.

La relatrice Marinucci Mariani, richiamandosi alla sua relazione introduttiva, propone di non affrontare in questa sede l'argomento sollevato dall'emendamento in discussione nell'ambito del disegno di legge in titolo, per considerarlo, se non addirittura in un provvedimento a sé stante, in un eventuale ordine del giorno, al fine di non compromettere lo spirito generale del disegno di legge in esame.

Prende successivamente la parola il senatore Vitalone il quale ricorda come l'emendamento dei senatori democristiani sia legato all'esigenza di far fronte ad una istanza fondamentale sotto il profilo morale: quella di un intenso rafforzamento dei presidi normativi — davanti anche alla sminuizione ormai realizzatasi della portata di articoli come il 528 e il 529 del codice penale e dell'articolo 1 della legge n. 1591 del 1960 concernente il divieto di affissione dei manifesti che offendono il pudore e il buon costume — contro l'arrembante crescita della violenza sessuale.

Ne segue che a suo avviso avrebbe maggiore valenza la previsione di una norma diretta a sanzionare autonomamente l'istigazione a commettere delitti contro la libertà sessuale attraverso pubblicazioni esaltanti la violenza, che non la previsione in mate-

ria di una aggravante del reato di cui all'articolo 528 citato.

Dopo che il Presidente ha preso atto dell'unanime orientamento della Commissione circa l'importanza della questione posta dai senatori democristiani e l'esigenza di dare ad essa una risposta adeguata e completa, l'emendamento dei senatori democristiani, nel testo modificato a seguito dell'accoglimento dei suggerimenti dei senatori Battello (mirante ad eliminare in quanto superfluo il riferimento alle perversioni sessuali) e Filetti (diretto a prevedere la pena della reclusione da uno a tre anni, invece che da due a quattro) è posto in votazione e respinto.

Si passa all'articolo 5, in precedenza accantonato.

Il senatore Gallo illustra la portata dell'emendamento, di cui è presentatore, col quale si introduce un terzo comma all'articolo 609-*quinquies* del codice penale, prevedendo che la pena sancita per la violenza sessuale di gruppo sia estesa altresì a chi partecipa senza violenza o minaccia ad atti sessuali compiuti nei riguardi di un minore degli anni quattordici o degli incapaci di intendere o volere.

Tale disposizione è resa necessaria, continua l'oratore, dall'abbassamento a dodici anni, operato dalla Commissione, del limite sotto il quale sono puniti gli atti sessuali compiuti nei confronti dei minori.

Le senatrici Tedesco Tatò e Salvato, anche in relazione all'orientamento emerso nell'ambito delle forze politiche a riaffrontare in Aula la questione del limite in oggetto, date le reazioni delineatesi nell'ambito della pubblica opinione non adeguatamente informata sulle motivazioni che avevano indotto la Commissione a fissare il limite in dodici anni, invitano il senatore Gallo a ritirare l'emendamento, onde non complicare ulteriormente la definizione di così delicato argomento.

Il senatore Gallo non accede alla richiesta, in quanto, rileva, il ritiro dell'emendamento da parte dei senatori democristiani è stato legato, nel corso delle accennate trattative tra i partiti, al previo ristabilimento

del limite di quattordici anni per le relazioni sessuali nei confronti dei minori.

Posto in votazione — contraria la relatrice Marinucci Mariani — l'emendamento è accolto, con una modifica di ordine formale.

La senatrice Tedesco Tatò propone infine che l'emendamento, già approvato, con cui si inserisce dopo l'articolo 660 del codice penale un articolo 660-bis concernente il reato di molestie sessuali, trovi collocazione nella parte finale del disegno di legge in quanto materia estranea alla sezione II bis dello stesso codice in cui sono ricomprese invece tutte le altre disposizioni del provvedimento in esame.

La proposta è accolta.

Dopo che la senatrice Tedesco Tatò ha dato atto al presidente Vassalli della sapiente autorevolezza con cui ha condotto i lavori del disegno di legge in esame, la Commissione dà mandato alla senatrice Marinucci Mariani a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo accolto.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Istituzione della corte di appello autonoma di Campobasso** » (16-B), d'iniziativa dei senatori Di Lembo e Lombardi, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il senatore Di Lembo riferisce favorevolmente sulla modifica apportata dalla Camera al testo in precedenza varato dal Senato: si tratta di un semplice aggiornamento al 1986 della copertura finanziaria del provvedimento, che dovrebbe per l'appunto entrare in vigore quest'anno.

In particolare l'oratore tiene a sottolineare come col provvedimento in oggetto si sia finalmente istituita la Corte d'appello nell'unica regione che fin qui ne era rimasta priva (salva la Valle d'Aosta).

Sulla modifica apportata dalla Camera dei deputati e più in generale sul provvedimento si esprimono favorevolmente i senatori Marinucci Mariani, Gallo, Battello e il sottosegretario Ciocce (il quale ricorda come egli sia stato, nella precedente legislatura, relatore di analogo provvedimento).

Vengono quindi posti ai voti ed approvati la modifica apportata dalla Camera all'articolo 5, nonché l'articolo 5 nel suo insieme.

Il provvedimento è infine approvato nel suo complesso.

« **Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato e all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato** » (1036)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione rinviata il 17 aprile.

Il sottosegretario Ciocce, in relazione alla disposizione del numero 7-bis dell'articolo 1 approvata nella precedente seduta, tiene a sottolineare che sarebbe stato probabilmente opportuno mantenere nel testo la previsione del diritto di rivalsa da parte della Cassa nei confronti del notaio responsabile nel caso di mancanza di una copertura assicurativa.

Si passa quindi all'articolo 13, precedentemente accantonato.

Dopo che il relatore Di Lembo ha sottolineato come l'emendamento da lui proposto all'articolo in oggetto miri in sostanza a portare da diciannove a venticinque il numero dei componenti del Consiglio nazionale del notariato, consentendo così che nel Consiglio siano rappresentati i notai di tutte le regioni, l'emendamento — favorevoli i senatori De Cinque e Marinucci Mariani nonché il Presidente, mentre si rimette alla Commissione il sottosegretario Ciocce — è posto in votazione ed approvato.

Altresì approvato risulta poi l'articolo 13 nel testo modificato.

Si passa quindi all'articolo 18, anch'esso accantonato.

Il relatore illustra un emendamento col quale si stabilisce che i proventi dovuti al Consiglio nazionale del notariato continuino ad essere riscossi a mezzo degli Archivi notarili.

Si apre un dibattito, nel corso del quale si pronunciano in senso contrario all'emendamento il senatore De Cinque — per l'eccessiva incidenza che l'aggio corrisposto agli Archivi notarili per la riscossione finirebbe

con l'avere sui contributi in oggetto — e il rappresentante del Governo; è favorevole invece il senatore Battello.

Posto ai voti, l'emendamento è accolto.

Altresì approvato risulta l'articolo nel suo complesso.

Si passa all'articolo 22, precedentemente accantonato: il senatore De Cinque illustra un emendamento col quale si riafferma la esigenza, già da lui nel corso della discussione in diverse occasioni sostenuta, di ancorare, salvo sempre il principio di solidarietà, il trattamento pensionistico dei notai anche all'attività professionale svolta ed ai contributi corrispondentemente versati.

In tale prospettiva, continua l'oratore, si collocano d'altronde i trattamenti pensionistici delle altre categorie professionali: nè alcun accostamento è possibile con i pubblici e privati dipendenti, per i quali comunque la pensione è agganciata al livello di retribuzione raggiunto.

Il presidente Vassalli tiene a sottolineare come la materia oggetto dell'emendamento del senatore De Cinque sia troppo complessa e delicata, per affrontarla in questa sede, in via incidentale.

Di analogo avviso è il senatore Ruffino.

Il relatore Di Lembo si dichiara contrario all'emendamento.

Il senatore De Cinque, anche per non rallentare ulteriormente il varo del provvedimento, ritira l'emendamento, mantenendo comunque fermo il principio cui esso si ispirava.

Il sottosegretario Ciocè ad avviso del Governo sottolinea l'opportunità della decisione del senatore De Cinque, trattandosi di materia da affrontare in sede specifica.

Esprimono apprezzamento per la decisione del senatore De Cinque anche la senatrice Marinucci Mariani e il Presidente.

L'articolo 22 è infine accolto — astenu- to il senatore De Cinque — in un nuovo testo proposto dal relatore, col quale si pre-

vede che le norme di attuazione di cui all'articolo 1 saranno emanate non più con decreto del Presidente della Repubblica bensì con decreto del Ministro della giustizia.

Viene quindi posto in votazione ed approvato un emendamento con cui si sopprime l'istituto della cauzione notarile.

Il disegno di legge è infine approvato nel complesso, nel testo modificato.

«**Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904 (1253)**, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il presidente Vassalli riferisce favorevolmente sul provvedimento, col quale si fa fronte al caso delle società prive di attivo le quali non sono in grado di far fronte alle spese per la liquidazione e per il pagamento dei compensi ai liquidatori.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Battello pone la questione se la norma di cui all'articolo 1 si estenda — il che, a suo avviso, è auspicabile — anche ai liquidatori nominati dall'assemblea degli azionisti oltre che a quelli nominati dai presidenti dei tribunali, ai quali soltanto l'articolo sembra far riferimento.

Il Presidente relatore ritiene che la norma in oggetto preveda tutti i liquidatori per i quali l'attivo della società liquidate non sia sufficiente per il pagamento dei compensi spettanti.

Nello stesso senso si pronuncia il senatore Ruffino, il quale in via generale si dichiara favorevole al provvedimento.

Dopo che il rappresentante del Governo ha auspicato il varo del provvedimento, si passa all'esame degli articoli, che sono separatamente posti ai voti ed approvati, senza modificazioni.

Il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso, nel testo trasmesso.

La seduta termina alle ore 13,45.

AFFARI ESTERI (3^a)

MERCLEDÌ 23 APRILE 1986

78^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TAVIANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Agnelli.**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE REFERENTE****« Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984 » (1225), approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il dibattito, rinviato nella seduta del 16 scorso.

Prende la parola il senatore Ferrara Salute che esprime le proprie perplessità sull'accordo in esame in relazione alle cose di non poco rilievo dette dal relatore e che impongono, quanto meno, alla Commissione di acquisire informazioni approfondite sui temi sollevati. I senatori repubblicani, in sostanza, non sono pregiudizialmente contrari a tale accordo ma non intendono sorvolare su quanto è stato esposto dal relatore Bernassola.

Dichiarata chiusa la discussione, agli oratori intervenuti replicano il relatore e il rappresentante del Governo.

Il relatore Bernassola si richiama alla relazione svolta nella precedente seduta e alle critiche che essa conteneva, delle quali anche il senatore Vella aveva rilevato la serietà. Ribadisce quindi che a suo avviso, non ci sono oggi le condizioni per la ratifica dell'accordo dal momento che San Marino non

si è attenuto a rapporti di amicizia e collaborazione, ma ha violato tutte le intese che la legano all'Italia: per questo il rinvio della ratifica diventa il solo mezzo adeguato per consentire al nostro Governo di mettere in atto tutti i mezzi a disposizione per ottenere innanzitutto da San Marino il rispetto degli accordi e garantire il Parlamento sulla opportunità della rivalutazione del canone.

Interviene, quindi, il sottosegretario Agnelli che fornisce, innanzitutto, alcuni elementi di informazione sui punti di maggiore rilievo sollevati nel dibattito della scorsa settimana.

Circa il canone doganale — che costituisce il corrispettivo di cinque rinunce cui si è impegnata San Marino con l'accordo del 1953 — il rappresentante del Governo dichiara che a tutt'oggi tali rinunce restano valide sia per l'Italia, sia per San Marino che le osserva; resta, quindi, fondato il nostro impegno a corrispondere il canone annuo che l'accordo in esame provvede a rivalutare per annullare almeno in parte gli intervenuti effetti dell'inflazione: una eventuale riduzione del canone stesso per effetto di altri accordi che potranno abolire alcune delle citate rinunce dovrà essere oggetto di un negoziato ad hoc se e quando i nuovi accordi interverranno.

Per quanto concerne la stazione radiotelevisiva, ad avviso del Governo la liberalizzazione in Italia delle emittenti rende difficile pretendere che San Marino continui a rinunciare unilateralmente ad una propria emittente ed è stato, quindi, avviato un negoziato al fine di creare una società mista tra la Rai e l'Ente sammarinese competente: tiene peraltro a sottolineare che San Marino non ha finora denunciato unilateralmente l'accordo del 1953.

Circa la Banca internazionale e le società finanziarie, il sottosegretario Agnelli fa presente che San Marino ha recentemente adottato una legge bancaria i cui contenuti sono stati oggetto di consultazione tra

quel Governo e le autorità italiane e che tale legge non appare in contrasto con la nostra normativa in materia creditizia. È stata invece sospesa, in omaggio ad una precisa richiesta italiana, l'autorizzazione ad operare che le autorità di San Marino avevano concesso ad una banca denominata « Banca internazionale », mentre per gli aspetti valutari il Governo italiano ha ribadito che l'esecuzione di qualsiasi atto legislativo che innovi le intese vigenti dovrà essere oggetto di negoziato fra le due parti.

Riguardo, poi, alla casa da gioco, è vero che San Marino ha chiesto di poter modificare l'accordo del 1953 senza, peraltro, concretare tale richiesta in una denuncia unilaterale dell'accordo ma sollecitando, invece, l'avvio di un negoziato per la soppressione della rinuncia a suo tempo stipulata. Il Governo italiano intende dar seguito a questa richiesta di negoziato cercando, però di portare a termine contestualmente la trattativa per la soluzione di un problema che preoccupa le nostre autorità e che deve essere risolto in tempi brevi, e cioè quello delle modifiche da apportare all'accordo sull'IVA del 1972, accordo che ha rivelato delle lacune che hanno dato luogo a quelle evasioni cui si è fatto cenno nel dibattito e che vanno superate al più presto per evitare eventuali ulteriori violazioni sempre comunque denunciate da parte italiana.

Premessi dunque questi chiarimenti, il rappresentante del Governo, dopo essersi dichiarato convinto della necessità di assicurarsi la collaborazione delle autorità di San Marino per una modifica concordata del vigente *status quo*, sottolinea la necessità di esprimere da parte nostra una analoga disponibilità per altri aspetti del rapporto con quello Stato. Non ci si potrà, quindi, semplicemente richiamare all'accordo del 1953 per imporre a San Marino di mantenere in vigore tutte le rinunce, inclusa quella relativa alla casa da gioco, ma si dovrà accettare un negoziato muovendosi naturalmente con tutta la necessaria cautela per ottenere il massimo della salvaguardia degli interessi nazionali.

Dopo avere infine precisato che il Governo non dispone di elementi che inducano a

ritenere fondate le preoccupazioni qui espresse circa il pericolo di una importazione di armi da San Marino, il sottosegretario Agnelli conclude preannunciando l'intenzione del Governo di tenere informato il Parlamento sull'andamento del negoziato tecnico che si sta avviando con quel Governo e esprimendo l'avviso che l'approvazione del disegno di legge in esame costituirebbe un elemento favorevole per un proficuo inizio del negoziato stesso.

Segue un intervento del relatore.

Il relatore Bernassola, dopo aver segnalato che il rappresentante del Governo ha confermato tutte le sue preoccupazioni soprattutto per quanto concerne l'evasione IVA, propone un rinvio dell'esame ribadendo le motivazioni già esposte sulla inopportunità della rivalutazione del canone versato per delle rinunce che l'altra parte sta già chiedendo di superare: nulla vieta al nostro Paese di concedere il superamento delle rinunce stesse ma, in tal caso, il canone dovrebbe essere quanto meno ridotto.

Sulla proposta di rinvio, formulata dal senatore Bernassola, si apre un dibattito.

Interviene il senatore Pasquini, che rileva come il Governo, a suo avviso, si sia pronunciato in senso esattamente contrario a quanto sostenuto dal relatore Bernassola e come, anzi, esso abbia confermato la sussistenza delle condizioni per la immediata ratifica dell'accordo, senza che ciò impedisca al Governo stesso di proseguire l'azione qui illustrata. Pertanto i senatori comunisti sono contrari alla proposta di rinvio.

Il senatore Ferrara Salute si dice, invece, favorevole ad un breve rinvio per un motivo di opportunità. Se, infatti, la questione di carattere diplomatico-giuridica non è di grosso rilievo e può essere superata, la questione di fatto che è alla base dei contrasti non appare facilmente risolvibile ed imporrebbe alla Commissione di acquisire maggiori elementi di informazione: trasferire allo stato delle cose il dibattito in Assemblea potrebbe solo rendere più delicato il nostro rapporto con San Marino, mentre un rinvio consentirebbe di arrivare ad una discussione più documentata con posizioni probabilmente meno rigide.

Il senatore Enriques Agnoletti si dice convinto che questo accordo possa costituire un'arma che ci metterebbe in una posizione più favorevole proprio contro eventuali future violazioni delle intese da parte di San Marino: è, quindi, contrario ad un rinvio che, semmai, potrebbe provocare una situazione più imbarazzante al momento della discussione in Assemblea.

Il senatore Pieralli, dopo aver fatto presente al senatore Ferrara Salute che l'esame del disegno di legge è già stato rinviato due volte e che il rinvio deciso la scorsa settimana era motivato solo dall'opportunità di acquisire il parere definitivo del Governo in ordine alla ratifica, dichiara che l'atteggiamento favorevole qui espresso dal Governo fa mancare la motivazione per un nuovo rinvio cui i senatori comunisti si sono già detti contrari.

Il senatore Fabbri, premesso che sarebbe sua intenzione sdrammatizzare la situazione che si è venuta a creare e che il Governo ha già chiarito, nel momento in cui ha comunicato alla Commissione che San Marino si attiene agli accordi sottoscritti e che non avanzata alcuna denuncia, esprime rammarico per il fatto che ci si avvii ad una discussione in Assemblea su una questione di politica internazionale senza quella ampia convergenza che in questa materia sarebbe auspicabile. Poichè, peraltro, il Governo non solo non chiede di tener sospesa la ratifica ma anzi sollecita il Parlamento ad autorizzarla, i senatori socialisti ritengono di non potere che adeguarsi a tale richiesta e sollecitare, a loro volta, una immediata approvazione.

Il senatore Foschi, nel precisare che nessuno, specialmente fra quanti sono particolarmente vicini alla Repubblica di San Marino, vuole oggi creare un caso intorno a questo Stato, sottolinea come la relazio-

ne del Governo abbia fatto emergere il mancato rispetto — almeno sul piano sostanziale — degli accordi sottoscritti da San Marino, anche se lo stesso Governo ha poi prospettato una politica dei due tempi, riservandosi per il futuro di ottenere maggiori garanzie. Poichè, invece, anche dal citato « libro bianco » della Confindustria emerge chiaramente che i problemi nascono dalla inadeguatezza della legislazione sammarinese in materia fiscale, egli ritiene che il rinvio proposto dal senatore Bernassola sia opportuno anche per il Governo, che avrebbe, così, un'ottima occasione in più per fare rimarcare all'altra parte l'esigenza di cambiamenti.

Dopo un breve intervento del senatore Alici il quale vuole mettere in guardia quanti citano il « libro bianco » come se esso contenesse soltanto verità incontrovertibili, ha la parola il sottosegretario Agnelli.

Il rappresentante del Governo, nel prendere atto di un richiamo del presidente Taviani circa il fatto che questo disegno di legge è già iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea dei primi giorni di maggio, segnala che nei prossimi giorni avranno luogo delle riunioni a livello tecnico con San Marino nel corso delle quali il Governo potrà approfondire tutte le questioni qui sollevate e propone, pertanto, che la Commissione si pronunci la prossima settimana. In tal modo il Governo potrebbe essere in possesso di nuovi elementi di informazione e il calendario della Assemblea verrebbe, comunque, rispettato.

Dopo un breve dibattito nel quale intervengono i senatori Orlando, Fabbri, e Pieralli, la Commissione conviene di rinviare l'esame del disegno di legge alla seduta di mercoledì 30 aprile, alle ore 10, in armonia con quanto proposto dal Governo.

La seduta termina alle ore 10,30.

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 23 APRILE 1986

95ª Seduta

Presidenza del Presidente

FRANZA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Olcese.**La seduta inizia alle ore 11,10.***IN SEDE DELIBERANTE**

« **Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza** » (1046-B), d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Rinvio della discussione)

Il presidente Franza comunica che la 1ª Commissione permanente ha espresso oggi parere favorevole sul disegno di legge; informa altresì che è stata rimessa alla Commissione bilancio in sede plenaria la trattazione in sede consultiva del provvedimento.

La Commissione, quindi, considerata l'opportunità di acquisire in via pregiudiziale il parere della Commissione bilancio, delibera — su richiesta del relatore Fallucchi — di rinviare l'inizio della discussione del provvedimento ad altra seduta.

« **Modifica della legge 1º marzo 1965, n. 121, concernente il reclutamento del personale della banda dell'esercito** » (1718), d'iniziativa dei deputati Azzaro ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si prosegue la trattazione del disegno di legge, rinviata nella seduta del 17 aprile scorso.

Stante l'assenza (per motivi di salute) del relatore Buffoni, il presidente Franza designa il senatore Fallucchi a svolgere in sua vece le funzioni di relatore.

Il relatore Fallucchi fa presente l'esigenza di una riformulazione complessiva del testo in esame, per tener doverosamente conto di quanto disposto dagli articoli 62 e 63 della legge n. 212 del 1983, proprio al fine di evitare discrasie nelle forme di reclutamento del personale delle bande militari delle tre Armi ed impedire che il disegno di legge — nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento — si ponga in qualche modo in contraddizione con le citate norme della legge n. 212.

Presenta e illustra quindi due emendamenti al disegno di legge (di cui, uno sostitutivo dell'articolo 1 e l'altro aggiuntivo di ulteriore articolo 1-bis) che rispondono pienamente all'esigenza da lui prospettata e che consentirebbero di dar luogo (in modo uniforme) ad un duplice regime di reclutamento del personale militare delle bande musicali, basato sulla concorrenza dei sistemi della leva ordinaria e delle procedure concorsuali (queste ultime, comunque, obbligatorie per l'Arma dei carabinieri).

Si passa all'esame dell'articolato.

In sede di esame dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 (che prevede la possibilità di reclutamento in base agli articoli 14, 16 e 17 della legge n. 121 del 1965), si esprimono in senso favorevole il sottosegretario Olcese — che rileva come le proposte di modifica siano indubbiamente migliorative del testo originario proprio perchè intendono affrontare organicamente il problema —, ed il senatore Oriana che annuncia il voto favorevole a nome del Gruppo democristiano.

Prende quindi la parola il senatore Bolchini il quale avverte che il Gruppo comunista sarebbe senz'altro d'accordo con l'emendamento all'articolo 1 (e con il successivo) ove la normativa proposta avesse il significato di un ampliamento dell'importanza culturale delle bande musicali del-

le tre Armi, che meritano senz'altro di essere ulteriormente valorizzate.

In proposito il relatore Fallucchi fa presente che gli emendamenti da lui presentati intendono muoversi anche nel senso auspicato dal senatore Boldrini.

Posto quindi ai voti, viene approvato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1.

Si passa poi all'esame dell'articolo aggiuntivo 1-bis.

Dopo un'ulteriore illustrazione del suo contenuto da parte del relatore (che evidenzia le finalità delle modifiche e che fa presente come in tema di avanzamento dei sottufficiali musicanti si preveda che possa prescindere dalle attribuzioni specifiche considerate nella legge n. 212 del 1983, ma non dal superamento dei corsi di istruzione generale e di perfezionamento), si esprimono favorevolmente tanto il sottosegretario Olcese quanto i senatori Oriana e Boldrini: questi ultimi sottolineano, in particolare, l'opportunità di assicurare (così come previsto nell'emendamento aggiuntivo) anche per il personale delle bande musicali un minimo di formazione culturale comune con gli altri sottufficiali delle Forze armate.

Posto quindi ai voti, risulta approvato l'articolo 1-bis nel testo proposto dal relatore Fallucchi.

In conseguenza delle votazioni sopra effettuate, viene poi approvata una modifica (proposta sempre dal relatore) al titolo del disegno di legge per renderlo rispondente agli emendamenti accolti.

La Commissione approva infine il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche introdotte.

SUL PROBLEMA DELL'ISTITUZIONE DI UNA AVIAZIONE DI MARINA

Il senatore Saporito, relatore sui disegni di legge nn. 1490 e 1083 fa presente come

i recenti avvenimenti a tutti noti abbiano reso ancor più di scottante attualità il problema indicato in titolo. Conseguentemente, egli è dell'avviso che occorra accelerare i tempi di esame dei due disegni di legge che trattano la materia; nell'occasione, fa osservare che non avrebbe alcun senso procedere ad una audizione dei vertici militari in relazione al disegno di legge n. 1489, d'iniziativa governativa, proprio perchè si tratta di un provvedimento già deliberato dal Consiglio dei Ministri.

Il senatore Boldrini, dissentendo da tale opinione, rileva che la ben nota polemica ancora in corso si è soltanto attenuata, ma non è certo cessata del tutto, come si evince, tra l'altro, da recenti dichiarazioni fatte dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare sulle insufficienze della difesa aerea del fianco sud.

A questo proposito il senatore Fallucchi fa presente che quest'ultima questione è di più ampia portata e non è strettamente connessa al problema dell'aviazione di marina; sottolinea poi, concordando con le considerazioni del senatore Saporito, la necessità di assicurare un minimo di autodifesa alle unità navali ed ai loro equipaggi, tenuto conto che la protezione aerea risulta inadeguata allo scopo.

Conclude quindi manifestando l'opinione favorevole ad una eventuale indagine conoscitiva unica, tanto sul problema della riforma dei vertici militari (di cui al disegno di legge n. 1489) quanto su quello dell'istituzione di un'aviazione navale (di cui ai disegni di legge nn. 1083 e 1490).

Infine, dopo brevi interventi dei senatori Finestra e Oriana (favorevoli allo svolgimento di un'attività conoscitiva su tali questioni), si conviene sull'opportunità di rimettere alla prossima seduta della Commissione ogni deliberazione in proposito.

La seduta termina alle ore 12,15.

BILANCIO (5°)

280ª Seduta

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

Presidenza del Vice Presidente

CASTIGLIONE

indi del Presidente

FERRARI-AGGRADI

Partecipano il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno De Vito ed il sottosegretario di Stato per il tesoro Tarabini.

La seduta inizia alle ore 11,00.

IN SEDE CONSULTIVA

Testo unificato predisposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge: « Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica » (295), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri; « Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari » (1152), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri; « Stato giuridico dei ricercatori universitari » (1352); « Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi » (1420), d'iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri

(Parere alla 7ª Commissione)

Riferisce alla Commissione il senatore Colella, ricordando che si tratta di esprimere un parere (per i profili di copertura) su un testo unificato, predisposto dalla Commissione di merito, in materia di ridefinizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari, della normativa sui concorsi e del riequilibrio della docenza. Il testo, in sostanza, per quanto riguarda i ricercatori universitari prevede un organico di 7.500 unità, contro le 16.000 unità previste dal decreto presidenziale n. 382 del 1982 e le 19.000

unità previste nel disegno di legge governativo n. 1352, poi confluito nel testo unificato: ciò dovrebbe porre le premesse per consentire ai ricercatori di superare i concorsi della cosiddetta « fascia docenti », attraverso una preventiva riduzione del loro numero. Complessivamente quindi il testo in esame dovrebbe implicare un minor volume di spesa tenuto conto della riduzione dell'organico di 11.500 unità rispetto alla iniziale proposta del Governo.

Il sottosegretario Tarabini si associa alle considerazioni testè svolte dal senatore Colella, sottolineando tuttavia due questioni specifiche: in primo luogo, a giudizio del Tesoro, nell'articolo 14, comma 2, occorre precisare che l'opzione per il regime di impegno a tempo definito deve comunque avvenire entro un quadro che non ecceda le 200 ore annue di lavoro; in secondo luogo, appare opportuno inserire una specifica norma che chiarisca in modo puntuale il raccordo tra lo *status* di ricercatore e la recente normativa sul personale universitario non docente.

La Commissione, senza discussione, dà quindi mandato al senatore Colella di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole nel quale si dia specifica menzione dei due punti sollevati dal rappresentante del Tesoro.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO IN MERITO AGLI AIUTI COMUNI-TARI IN FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE NEL MEZZOGIORNO E CONSE-GUENTE DIBATTITO

Dopo brevi parole di benvenuto del presidente Ferrari-Aggradi, prende la parola il ministro De Vito.

Esordisce precisando che non è in atto alcuna procedura formale volta a sospendere gli effetti della legge sulla imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno. La comunicazione pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee si riferisce infatti al di-

segno di legge a suo tempo presentato dal Governo in materia di incentivazione dei contratti di formazione-lavoro, normativa il cui contenuto poi è stato trasferito in due distinti provvedimenti, entrambi in vigore, il primo concernente, come è noto, un piano straordinario per l'occupazione giovanile incentrato sui contratti di formazione incentivata ed il secondo, in materia di imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno. A suo tempo, attraverso le previste procedure, il Governo italiano aveva comunicato alla Commissione delle Comunità europee i testi dei provvedimenti nei quali era stata trasferita la normativa di cui al richiamato disegno di legge n. 1014. Sul piano formale pertanto la procedura di cui è traccia sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità del 19 febbraio 1986 non solo non è in condizione di sospendere in alcun modo l'efficacia del provvedimento in materia di imprenditoria giovanile, ma appare del tutto superata dalla successiva evoluzione legislativa.

Più in particolare, sulla base dei contatti avuti in sede comunitaria, appare realistico ritenere che le perplessità relative al richiamato disegno di legge n. 1014 si riferissero ai meccanismi concernenti i contratti di formazione incentivata. Inoltre, prosegue il Ministro, anche alla luce della normativa comunitaria non sembrano esistere fondati elementi per temere un intervento relativo alle norme sull'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno: esse infatti appaiono perfettamente coerenti con tutta la legislazione precedente, volta a sostenere, così come previsto anche in sede comunitaria, l'occupazione e lo sviluppo economico in zone particolarmente arretrate.

Concludendo il Ministro si dichiara convinto che non solo sul piano giuridico formale non si profili alcun periodo di blocco degli aiuti comunitari in materia di imprenditoria giovanile ma che, sul piano sostanziale, la normativa in questione sia perfettamente coerente con le norme istitutive del Trattato.

Si apre il dibattito.

Il senatore Calice esprime vive preoccupazioni per la situazione, anche alla luce delle precisazioni rese dal ministro De Vito.

A suo avviso, infatti, sul piano sostanziale, la procedura comunitaria è del tutto aperta ed i suoi esiti appaiono obiettivamente incerti. Rimangono quindi in piedi tutte le preoccupazioni in materia, soprattutto tenuto conto dell'importanza che la normativa in materia di imprenditoria giovanile viene ad assumere oggi nella gravissima situazione di crisi occupazionale nel Mezzogiorno. L'oratore aggiunge che nel merito le preoccupazioni comunitarie dovrebbero essere respinte dal Governo italiano essendo infondate e che, comunque, è opportuno che si vada ad un chiarimento immediato nel quale il nostro Governo potrà far valere tutte le proprie ragioni di sostanza. Conclude chiedendo se siano già stati fatti passi per definire la data di questo incontro chiarificatore in sede comunitaria.

Il presidente Ferrari-Aggradi osserva che le precisazioni del Ministro forniscono importanti elementi di chiarezza e che, comunque, è opportuno che il Governo, forte delle indicazioni espresse dal Parlamento, segua la questione con grande attenzione e vigilanza.

Il senatore Colella espone le vive preoccupazioni sia dei giovani sia degli imprenditori, quali destinatari della normativa in questione. Le assicurazioni del Ministro, pur importanti, non sono tali da eliminare il dubbio che in sede comunitaria possano prevalere orientamenti negativi per il nostro Mezzogiorno. Si associa quindi all'invito che da parte del Governo vi sia il massimo impegno possibile per risolvere positivamente la questione.

Il senatore Covi chiede di conoscere se il Governo italiano abbia avuto cura di specificare in sede comunitaria la natura e la portata dei due provvedimenti nei quali è stato trasfuso l'originario disegno di legge n. 1014.

Il senatore D'Amelio si associa alle preoccupazioni del senatore Colella sottolineando che il Governo deve impegnarsi al massimo per evitare decisioni comunitarie lesive delle aspettative dei giovani e degli imprenditori del Mezzogiorno.

Replica il rappresentante del Governo.

Il ministro De Vito, dopo aver ribadito che sul piano formale l'iniziativa comunitaria

ria si riferisce ad un quadro tutt'affatto diverso rispetto ai provvedimenti entrati in vigore, dà conto analiticamente dei passi e delle precisazioni fornite dalla nostra rappresentanza presso le Comunità; da tali elementi emerge in modo univoco che la Comunità è stata puntualmente informata di tutti i successivi sviluppi legislativi.

Il ministro De Vito, in particolare, chiarisce che vi è stata da parte del Governo una puntuale e tempestiva indicazione dei nuovi termini normativi nei quali erano state tradotte le misure in materia sia di contratti di formazione incentivata sia di imprenditoria giovanile; aggiunge che, a prescindere dalla polemica di stampa ora innescata, da tempo, nel quadro dei consueti scambi di informazione, era stata fissata per il 13 maggio una riunione in sede comunitaria per esaminare i profili attuativi del provvedimento sull'imprenditoria giovanile.

Concludendo, assicura che farà tutto quanto possibile per sgomberare il campo da equivoci nati sostanzialmente da una erronea interpretazione del passo comunitario e che,

comunque, sul piano sostanziale esistono tutti gli argomenti per sostenere la perfetta regolarità della normativa sull'imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno.

Dopo che il senatore Calice ha ribadito le sue preoccupazioni, il presidente Ferrari-Aggradi afferma che dall'odierna riunione è emersa con chiarezza la volontà del Parlamento diretta ad offrire pieno sostegno all'azione comunitaria del nostro Governo, e del ministro De Vito in particolare, in questa delicata ed importante materia.

Il senatore D'Agostini chiede che su questo problema venga ascoltato anche il Ministro per i rapporti con la Comunità europea, il cui ruolo appare alquanto latitante in tutta questa vicenda.

Dopo un ulteriore breve intervento del presidente Ferrari-Aggradi, il ministro De Vito assicura che si farà carico di seguire con la massima attenzione possibile tutta la questione anche alla luce delle indicazioni fornite dal Parlamento. Quindi il dibattito viene dichiarato concluso.

La seduta termina alle ore 12.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 23 APRILE 1986

188^a Seduta

Presidenza del Presidente
VALITUTTI

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Falcucci.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

« **Riforma degli esami di maturità** » (815), d'iniziativa dei senatori Panigazzi ed altri

« **Modifiche alla disciplina degli esami di maturità** » (1351)

(Rinvio dell'esame)

Il senatore Valenza, preliminarmente all'inizio dell'esame del merito dei provvedimenti, rileva come i senatori comunisti abbiano sempre sostenuto l'inopportunità di iniziare l'esame dei provvedimenti in titolo prima di aver definito, anche con un leggequadro, il nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore. Sostiene pertanto che costituisce un fatto politico nuovo quello di voler modificare il regime degli attuali esami di maturità, senza conoscere il contesto al cui interno si caleranno i nuovi, e sottolinea come l'approvazione della riforma della scuola secondaria superiore si sia arrestata per problemi interni della maggioranza, mentre la sua parte politica — che pur si era opposta al testo varato dal Senato — non ne aveva mai richiesto l'insabbiamento.

Il presidente Valitutti, premesso che lo stesso ministro Falcucci ha avuto modo di sottolineare in sede di Assemblea che talora provvedimenti legislativi di modesta portata hanno un *iter* più celere rispetto a provvedimenti di iniziativa del Governo,

che intendono affrontare questioni più globali, fa presente di ritenere opportuna una modifica dell'attuale regime degli esami, in attesa che si pervenga alla riforma.

Il ministro Falcucci, intervenendo a sua volta, fa presente di aver soltanto constatato che provvedimenti di scarsa importanza hanno un *iter* più celere rispetto a provvedimenti organici e ringrazia il Presidente per aver dato seguito alla richiesta di dare precedenza ai provvedimenti indicati.

Il relatore Mezzapesa rileva che la trattazione dei provvedimenti è quanto mai opportuna, pur facendo presente che sarebbe stato maggiormente auspicabile che si fosse potuto procedere in modo organico; d'altra parte, poi, sarebbe possibile rinunciare ad una modifica dell'attuale normativa solo riconoscendone la validità.

Il senatore Panigazzi, associandosi alle valutazioni del presidente Valitutti, fa presente che la sua parte politica ha da tempo presentato il provvedimento legislativo volto a riformare gli attuali esami di maturità, dicendo di ritenere che su una prospettiva, di soluzioni rapide dei problemi che si pongono, anche da parte comunista si potrebbe convenire.

Il senatore Valenza ribadisce, in un nuovo intervento, di non aver chiesto di attendere le entrate a regime della riforma per varare la nuova disciplina degli esami, ma unicamente la definizione del quadro complessivo.

Il ministro Falcucci, intervenendo a sua volta nuovamente, precisa che la sua posizione politica è immutata, volta ad assicurare la continuità del lavoro fatto, magari con talune semplificazioni o mediante stralci. Quanto al chiarimento politico all'interno della maggioranza, è ovviamente interessata ed impegnata ai risultati cui si perverrà; sottolinea, però, che non si può far ricadere sulla scuola il danno derivante dai ritardi nell'attivazione del processo di riforma. Fa presente, peraltro, che la questione

posta dal senatore Valenza è di ordine politico e non logico, in quanto la riforma degli esami riguarderebbe unicamente gli allievi che frequentano la scuola non ancora riformata.

Dopo che il presidente Valitutti ha rilevato che in questa occasione potrebbero essere introdotte utili anticipazioni, su sua proposta l'esame dei provvedimenti viene rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifica dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica** » (295), d'iniziativa dei senatori Della Porta ed altri

« **Definizione dello stato giuridico dei ricercatori universitari** » (1152), d'iniziativa dei senatori Santalco ed altri

« **Stato giuridico dei ricercatori universitari** » (1352)

« **Stato giuridico dei ricercatori universitari, procedure e termini relativi ai nuovi concorsi** » (1420), d'iniziativa dei senatori Berlinguer ed altri
(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione rinviata il 17 aprile.

Il relatore Scoppola, rammentato che la discussione generale si era conclusa il 16 aprile e che il giorno successivo si è avuto un rapido giro di opinioni, convergenti sulle ipotesi di accordo profilatosi, introdotto dal ministro Falcucci, fa presente che in sede di Comitato ristretto sono state definite talune delle questioni emerse in maniera problematica in sede plenaria, addivenendosi ad un testo che porta la data del 22 aprile.

Il relatore passa quindi ad illustrare i punti rispetto ai quali il testo predetto si discosta da quello illustrato in precedenza: in primo luogo, si sono modificati i criteri per la valutazione dei titoli ed in particolare quelli del dottorato di ricerca; in secondo luogo, è stato riformulato l'articolo concernente l'organico del ruolo dei ricercatori (la cui dotazione di 7.500 posti potrà essere in-

tegrata in futuro, con i piani di sviluppo) prevedendosi un meccanismo di riequilibrio in via transitoria e la stesura di piante organiche di Ateneo; in terzo luogo, è stata meglio definita la partecipazione dei ricercatori agli organi universitari, rendendo uniforme la modalità di partecipazione ai consigli di Facoltà a quella oggi prevista per i consigli di corso di laurea; si è sottolineato, inoltre, il valore prioritario della produzione scientifica; ed infine, si prevede il passaggio ad altre Amministrazioni o ad altro ruolo non docente dell'università nel caso che non si vincano tre concorsi a professore associato dopo il giudizio di conferma. Peraltro, quest'ultima norma non vale per i ricercatori in servizio, che saranno posti in soprannumero nello stesso ruolo dei ricercatori. Sottolinea quindi come le occasioni di passaggio al ruolo degli associati (circa diecimila posti in brevissimo termine) consentono una effettiva garanzia di assorbimento delle tensioni che vi sono fra i ricercatori in servizio.

Il presidente Valitutti, premesso che sono in fase di acquisizione i prescritti pareri da parte delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, fa presente che resta inteso che il testo del Comitato ristretto va considerato come un insieme di emendamenti al disegno di legge di iniziativa del Governo. Ne conseguirà che, in sede di approvazione, risulteranno assorbiti i disegni di legge di iniziativa parlamentare.

Prende quindi la parola il senatore Valenza, il quale, premesso che l'ultimo testo proposto dal relatore contiene modifiche non solo formali, dichiara che il giudizio dei senatori comunisti sull'impianto complessivo del provvedimento non può essere positivo, nonostante gli apprezzabili sforzi compiuti dal relatore Scoppola per conseguire il più ampio consenso: non sono condivisibili, in particolare, le norme che di fatto creano una treza fascia docente, mentre la facoltà, concessa a ricercatori che avranno superato i quaranta anni, di transitare ad altra amministrazione, sembra poco realistica. Ulteriori aspetti discutibili o contraddittori riguardano la definizione della figura del nuovo ricercatore e il dot-

torato di ricerca. Pertanto la sua parte politica — pur contraria ad ogni manovra dilatoria in una materia nella quale occorrono sollecitudine e chiarezza — considera opportuno che l'esame del testo prosegua in sede referente.

Il relatore Scoppola precisa che le ultime modifiche non incidono in alcun modo sulle scelte di fondo compiute in precedenza, rispetto alle quali il senatore Valenza aveva già espresso un sostanziale consenso. Il seguito della discussione — eventualmente preceduto da un approfondimento in sede di Comitato ristretto — dovrebbe quindi condurre al superamento delle preoccupazioni di parte comunista, in particolare circa il rischio di svuotamento del ruolo dei ricercatori e il dottorato di ricerca. Non sembrano esservi dunque ragioni per una rimessione all'Assemblea.

Il ministro Falcucci ricorda che il Governo fin dall'inizio ha manifestato la sua piena disponibilità al confronto senza preclusioni di schieramento; di fronte alle dichiarazioni del senatore Valenza, invita la Commissione ad operare con la massima sollecitudine, per rispondere alle vive attese del mondo universitario.

Il presidente Valitutti, nell'accogliere l'invito del Ministro, auspica altresì che sia possibile ottenere il consenso di tutte le forze politiche sul testo, così da evitare la rimessione dell'esame all'Assemblea — auspicato in realtà da taluni settori dei ricercatori — ove potrebbero essere recepite posizioni non prive di demagogia. Il senatore Monaco si associa a nome del Gruppo MSI-Destra Nazionale.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8°)

MERCLEDÌ 23 APRILE 1986

154ª Seduta

Presidenza del Presidente
SPANO Roberto

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Melillo.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE DELIBERANTE

« Interventi urgenti per gli autoservizi pubblici di linea di competenza statale » (1179)

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa il 16 aprile.

In relazione ai problemi emersi nella seduta precedente nel corso dell'esame dell'articolo 1, il senatore Pacini illustra taluni elementi informativi acquisiti dopo contatti con uffici competenti del Ministero.

In primo luogo fa presente che il disegno di legge prevede, all'articolo 1, la concessione di contributi per i soggetti che esercitano gli autoservizi nazionali a carattere ordinario per le percorrenze chilometriche effettuate nell'intero percorso; per quel che concerne invece gli autoservizi internazionali (in passato mai ammessi ad agevolazioni) si concederebbe un contributo limitato ai percorsi svolgentisi in territorio nazionale per quelli di carattere ordinario, mentre invece il contributo sarebbe esteso all'intero percorso per gli autoservizi internazionali a carattere frontaliero, individuati come tali da un decreto del Ministro dei trasporti, sulla base del parere di una apposita commissione interministeriale. Sarebbero invece esclusi dal contributo sia gli autoservizi nazionali di gran turismo, sia quelli inter-

nazionali individuati di gran turismo dalla anzidetta Commissione.

Dopo aver precisato che finora non si era mai posta l'esigenza di operare siffatte distinzioni nell'ambito di autolinee internazionali, il relatore Pacini afferma che l'individuazione del carattere prevalente dell'auto-servizio internazionale può essere stabilita solo dopo un accurato esame della finalità che il servizio intende soddisfare, sulla base delle modalità di esercizio approvate, del bacino o dei bacini di carico originanti il traffico ed infine delle località attraversate. Al riguardo osserva che tra gli elementi di giudizio va considerata ad esempio la bidirezionalità o la unidirezionalità del traffico.

Il relatore, poi, sottolinea come sia opportuno prevedere la limitazione dei contributi al solo percorso in territorio nazionale per quanto riguarda i servizi internazionali a carattere ordinario, tenendo conto della circostanza che il servizio stesso è esercitato congiuntamente con imprese straniere con le quali si determina una ripartizione dell'esercizio della linea, tuttavia con una distinzione delle gestioni finanziarie (al riguardo non ha quindi rilevanza la preoccupazione se sussistano o meno contributi concessi dagli altri Paesi alle proprie imprese); il relatore dichiara inoltre che l'individuazione degli autoservizi internazionali a carattere frontaliero si presenta invece più semplice, trattandosi di servizi di natura locale, aventi la funzione di soddisfare esigenze sociali di popolazioni contigue, suddivise formalmente dalla frontiera ma unite da medesime esigenze di lavoro, di studio o comunque sociali.

Dopo aver altresì rilevato che appare quindi molto problematico introdurre criteri aprioristici nella norma per la individuazione del carattere dei servizi internazionali di gran turismo (che può più opportunamente determinarsi a seguito di un esame della caratteristica dei diversi servizi effettuato dalla commissione), il relatore prospetta la opportunità che l'individuazione del carat-

tere di gran turismo del servizio internazionale vada riferito ai criteri dell'articolo 12 della legge n. 1822 del 1939, che i decreti del Ministro siano emanati sulla base dei pareri emessi dalla Commissione tecnica (eventualmente prevedendone un carattere vincolante) ed inoltre che la contribuzione per i servizi internazionali sia limitata alle percorrenze chilometriche sul territorio nazionale effettuate dal solo vettore italiano. Si riserva infine di presentare un emendamento ad un successivo articolo concernente il trattamento fiscale dei contribuiti.

Si apre un breve dibattito sulle informazioni rese dal relatore.

Il senatore Lotti, dopo aver chiesto di avere a disposizione gli elementi informativi illustrati dal relatore, sottolinea come i dati forniti pongano una questione molto delicata: mentre la Commissione sembrava orientata verso un provvedimento di sanatoria, che concedesse contributi a quelle aziende che già li avevano ricevuti e che ne avevano visto interrompere il flusso a partire dal 1972, ci si trova ora di fronte alla questione di concedere agevolazioni a chi nel passato non ne aveva mai usufruito, come è il caso delle autolinee internazionali.

Pur affermando quindi che da parte comunista si è intenzionati ad accelerare l'iter del provvedimento, fa presente che mancano dati che siano in grado di consentire alla Commissione la valutazione della valenza sociale di alcuni servizi, ed esprime una riserva sulla concessione di contributi agli autoservizi internazionali in precedenza non ammessi a contributi. Ritene altresì che, anche in considerazione dell'eventuale carattere vincolante che potrebbe assumere il parere della dianzi menzionata commissione

ministeriale, questa stessa venga integrata con i rappresentanti delle Regioni in relazione ai problemi di individuazione delle linee. Propone infine che, per valutare più approfonditamente le questioni aperte, si rinvii il seguito della discussione e che si proceda ad un esame in sede informale.

Il senatore Vittorino Colombo (V.), dichiarato di condividere la proposta di proseguire l'esame in sede informale, sottolinea di non possedere ancora sufficienti elementi di giudizio: in particolare, poichè nel passato non si operava una distinzione tra autolinee nazionali ed internazionali in relazione alla concessione di cui alla legge n. 1822 del 1939, occorrerebbe sapere se e quante autolinee svolgenti servizi internazionali abbiano fruito del contributo, affermando che potrebbe sembrare più opportuno limitarsi ad un provvedimento che disponga una sanatoria a beneficio di quelle sole aziende di trasporto inizialmente ammesse a contributo e per le quali sono stati interrotti i flussi finanziari a partire dal 1972.

Il sottosegretario Melillo, affermato che nessun autoservizio internazionale ha mai ricevuto contributi dallo Stato, ricorda che l'orientamento del Governo era volto a prevedere una sanatoria per il passato ed una messa a regime di nuovi contributi per il futuro. Nel dichiararsi quindi favorevole ad un seguito dell'esame in sede informale, raccomanda comunque una sollecita approvazione del provvedimento.

Dopo che il relatore si è associato a tale raccomandazione, la Commissione conviene sulla proposta del senatore Lotti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

LAVORO (11^a)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

123^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Borruso.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

«Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche» (1642)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su proposta del relatore Spano Ottavio l'esame, sospeso il 12 marzo (e rinviato il 16 aprile) è ulteriormente rinviato — in attesa che pervengano proposte emendative (su segnalazione in specie dell'INPS) — dopo che il Presidente si è pronunciato nel senso di proseguire nell'esame del provvedimento e dopo che il senatore Antoniazzi si è espresso a favore del rinvio.

«Modifiche ed integrazioni, a favore dei genitori di portatori di handicaps, alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, relativa alla tutela delle lavoratrici madri e alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di lavoro» (327), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso il 19 marzo (e rinviato il 3 aprile).

Il relatore Ottavio Spano lamenta la persistente mancanza di dati relativi alla quan-

tificazione finanziaria del provvedimento, che costituisce oggetto di attesissima normativa. Il sottosegretario Borruso precisa che dai dati forniti dal Ministero dell'interno non è possibile desumere elementi per conoscere il numero dei soggetti per i quali si applicherebbero i benefici del provvedimento all'esame.

Dopo che il presidente Giugni ha lamentato il fatto che, a distanza di moltissimo tempo, non si sia ancora in grado di conoscere il numero dei destinatari del disegno di legge e sottolineato l'esigenza che occorra quanto meno procedere ad una stima del suo onere, il senatore Torri invita il Governo a raccogliere in tempi celeri i dati in questione e ad analizzarli, usufruendo del sistema di meccanizzazione di cui già il Ministero dispone. Il senatore Bombardieri lamenta poi il fatto che i problemi degli handicappati, che tutti a parole affermano voler risolvere, non trovino poi concretamente soluzione adeguata.

Il sottosegretario Borruso ricorda quindi che è in atto presso il Ministero del lavoro un censimento degli invalidi, anche al fine della normativa concernente il collocamento obbligatorio; in ogni caso è necessario conoscere esattamente la suddivisione degli invalidi per classi di età, dato che i minori handicappati sono percentualmente ripartiti in modo diverso rispetto alla popolazione.

Dopo ulteriori interventi dei senatori Torri e Angeloni, del relatore Ottavio Spano e del presidente Giugni, si conviene di rinviare brevemente l'esame del disegno di legge, invitando nel frattempo gli uffici del Ministero e il Servizio Studi del Senato a compiere una valutazione di stima relativamente ai beneficiari del provvedimento, in modo da consentire la quantificazione del suo onere finanziario.

« **Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (1744)**, risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Cristofori ed altri; Martinat ed altri; Francese ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rallo ed altri; Righi ed altri; Belardi Merlo ed altri; Rossi di Montelera ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 106, attinente a suddetto disegno di legge

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il Presidente relatore integra la relazione precedentemente svolta riferendo sul contenuto della petizione n. 106, con la quale si richiede un provvedimento legislativo al fine di creare in via straordinaria e provvisoria una forza lavoro mobile costituita da disoccupati per far fronte a temporanee esigenze di manodopera.

Si apre quindi un dibattito sul prosieguo dei lavori.

Il senatore Vecchi chiede che, prima di aprire la discussione generale, venga sentito il Ministro del lavoro, per conoscere quali trattative siano attualmente in corso tra Governo e parti sociali.

Il sottosegretario Borruso, premesso che la sollecita approvazione del disegno di legge, per quanto attiene alle materie disciplinate nel testo approvato dalla Camera dei deputati è, ad avviso del Governo, urgente, osserva che su molte materie il confronto tra Governo e parti sociali può ormai ritenersi ampiamente esaurito. L'unica questione da risolvere, ma non in tempi brevi, è quella concernente il superamento del principio della chiamata numerica e, eventualmente, la tutela delle categorie protette, ma solo avendo riguardo agli effettivi portatori di *handicap*, problema che comunque deve essere visto in connessione con la riforma del collocamento obbligatorio.

Dopo che il senatore Angeloni ha sottolineato come siano emerse posizioni opposte nel corso dell'audizione informale avuta con i rappresentanti delle parti sociali e che il senatore Toros ha proposto l'istitu-

zione di una Sottocommissione al fine di meglio valutare le differenti questioni, il senatore Antoniazzi propone un breve rinvio del provvedimento, al fine di permettere ai Gruppi una pausa di riflessione, dopo la quale si potrà procedere con speditezza, sentendo anche il Ministro del lavoro, al fine di avere una presa di posizione governativa al massimo livello.

Il sottosegretario Borruso ricorda di essere il titolare della delega per quanto attiene alla materia del collocamento e fa presente che il testo approvato dalla Camera costituisce il punto di incontro di tutti i Gruppi parlamentari presso l'altro ramo del Parlamento. Per questo motivo il Governo insiste nel richiederne l'approvazione, tenendo anche conto del fatto che le materie che saranno in futuro oggetto di trattativa lo saranno solo in tempi non ravvicinati.

Dopo ulteriori interventi del presidente Giugni, del sottosegretario Borruso e del senatore Torri, su proposta del senatore Antoniazzi — cui aderiscono i senatori Toros, Ottavio Spano, Costanzo e Aride Rossi — il seguito dell'esame del provvedimento viene rinviato al 7 e, eventualmente, all'8 maggio, al fine di esaurire, in quella sede, la discussione generale e di udire il Ministro del lavoro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Torri lamenta che il fatto che le osservazioni presentate dal Governo al testo della Sottocommissione sui disegni di legge nn. 908 e 985, in materia di collocamento obbligatorio, non tengano conto dell'elaborato della Sottocommissione stessa.

Il sottosegretario Borruso fa presente che il Governo presenterà emendamenti in sede di Sottocommissione ed il presidente Giugni osserva conclusivamente che se la Sottocommissione potrà definire il testo nella sua seduta odierna esso sarà rimesso alla sede plenaria, dove potranno essere esaminati tutti gli emendamenti che verranno presentati.

La seduta termina alle ore 12,30.

IGIENE E SANITA' (12^a)166^a Seduta

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986.

Presidenza del Presidente
BOMPIANI

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità De Lorenzo.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

« Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie » (1246)

(Discussione e approvazione)

Riferisce alla Commissione la senatrice Colombo Svevo.

Ella innanzitutto fa presente come nel nostro paese siano attualmente obbligatorie per i bambini le vaccinazioni antipolio, antidifteriche e antitetaniche. Obbligatorie sono anche per alcune categorie di lavoratori o per taluni soggetti esposti a rischio le vaccinazioni antitifica e antitubercolosi.

La relatrice poi mette in evidenza come si sia riscontrato per le vaccinazioni obbligatorie la possibilità di gravi complicazioni, con esiti a volte letali. Conseguentemente si pone il problema del risarcimento dei danni ai soggetti lesi che attualmente non hanno specifica tutela legislativa. A tale finalità è quindi preordinato il presente disegno di legge.

Esso sancisce innanzitutto il principio del risarcimento del danno ai soggetti sottoposti per legge a vaccinazioni obbligatorie ove si sia verificata una lesione o ai soggetti che una lesione abbiano riportato per contatto con soggetti vaccinati, sotto forma di pensione o assegno da corrispondere secondo

le disposizioni di trattamento privilegiato dei militari di truppa in congedo. La domanda per l'ottenimento dell'indennizzo deve essere presentata al Ministero della sanità, mentre il giudizio sanitario sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione o la morte è espresso da commissioni mediche ospedaliere, avverso il cui giudizio è ammesso il ricorso al Ministero della sanità, ferma restando la possibilità di ricorrere al giudice ordinario.

Dai dati forniti dal Ministero della sanità circa casi di manifestazione di complicazioni post-vaccinali o per contatto risulta che la spesa prevista nel provvedimento per i risarcimenti è congrua.

La relatrice infine concorda con il parere espresso dalla Commissione bilancio, favorevole a condizione che all'articolo 9 si faccia riferimento all'anno finanziario 1986 anziché 1985.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Calì, ricordando i casi di virosi respiratoria manifestatisi a Napoli alcuni anni fa, pone il problema se possa essere previsto il risarcimento nei casi in cui c'è solo un nesso indiretto tra vaccinazione e complicazione.

Egli fa poi notare come per le eventuali complicazioni derivanti dalle vaccinazioni contro l'epatite il provvedimento all'esame non preveda un indennizzo in quanto tali vaccinazioni non sono obbligatorie, pur essendo necessarie per quei soggetti a rischio che operano nelle strutture ospedaliere.

Il presidente Bompiani ritiene congruo il provvedimento, in sintonia all'articolo 32 della Costituzione. Con riferimento poi a quanto osservato dal senatore Calì, il presidente Bompiani fa presente che bisogna distinguere tra il cittadino soggetto alla vaccinazione per obbligo di legge e l'operatore sanitario che, esposto a rischio, deve sottoporsi alla vaccinazione per un obbligo professionale. È dunque un aspetto giuridico diverso, potendosi comunque non escludere

che l'eventuale lesione sia considerata come derivante da causa di servizio e quindi indennizzabile.

Agli oratori intervenuti nel dibattito replica la relatrice Colombo Svevo.

Nel ribadire quanto prima da lei osservato e nel precisare che eventuali altre lesioni possono essere prese in considerazione come invalidità e come tali trattate, fornisce poi ulteriori chiarimenti sui dati comunicati dal Ministero della sanità.

Ha quindi la parola il sottosegretario De Lorenzo che conviene con quanto espresso dalla relatrice, sottolineando la necessità di individuare il preciso nesso causale tra vaccinazioni e complicazioni ai fini dell'indennizzo.

Si passa quindi alla votazione degli articoli.

È accolto l'articolo 1 dopo un intervento della relatrice per precisare che le vaccina-

zioni di cui allo stesso articolo sono quelle obbligatorie in base alla legge italiana e non di altri stati.

La Commissione approva poi senza modificazioni, gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

All'articolo 9 la relatrice presenta un emendamento inteso a sostituire al primo comma la parola: « 1985 » con l'altra: « 1986 ».

L'emendamento è accolto e successivamente è approvato l'articolo 9 come modificato.

In sede di dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso, il senatore Rossi dichiara la propria astensione dal voto in quanto ritiene che il provvedimento avrebbe avuto bisogno di un ulteriore approfondimento prima di giungere alla sua approvazione.

Il provvedimento, quindi, posto ai voti è approvato nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 10,30.

**COMMISSIONE SPECIALE
per l'esame di provvedimenti recanti inter-
venti per i territori colpiti da eventi sismici**

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

48ª Seduta

*Presidenza del Presidente
COCO*

*Interviene il sottosegretario' di Stato per
il lavoro e la previdenza sociale Leccisi.*

La seduta inizia alle ore 18,30.

Il presidente Coco avverte che l'inizio dei lavori di merito viene differito per permettere la partecipazione dei senatori alle votazioni in corso in Assemblea.

La seduta è sospesa alle ore 18,35 e viene ripresa alle ore 18,50.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 APRILE 1981, N. 140, IN MATERIA DI COLLOCAMENTO NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA, E CONSEGUENTE DIBATTITO.

Il sottosegretario Leccisi (in rappresentanza del Ministro del lavoro) dà conto innanzitutto del fatto che, a seguito della variazione intervenuta nella normativa, le commissioni regionali per l'impiego della Campania e della Basilicata sono state ricostituite; ciò è avvenuto con qualche ritardo soprattutto a causa della difficoltà con cui sono pervenute le designazioni da parte delle Regioni. Tuttavia la commissione della Campania è già da tempo funzionante, mentre quella della Basilicata sarà insediata il 29 aprile prossimo.

Per quanto concerne le commissioni circoscrizionali per l'impiego, notevoli ostacoli

al loro funzionamento sono derivati dalla difficoltà con la quale si riesce ad ottenere il numero legale.

In ogni caso le commissioni si sono avvalse dei poteri ad esse conferiti per restringere l'applicazione della possibilità di richiesta nominativa della manodopera che, anche nelle regioni terremotate, è consentita dalla normativa preesistente.

Il rappresentante del Governo, poi, dà conto dei progetti accolti in Campania e Basilicata dalle commissioni, ed anche direttamente dal Ministro, che si è avvalso dei poteri derogatori che gli spettano.

In merito all'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 48 del 1986, il Ministro del lavoro ha emanato in data 17 aprile un decreto con il quale sono stati individuati i bacini di manodopera ed i criteri e le modalità di avviamento al lavoro dei giovani da occuparsi da parte delle imprese destinatarie dei contributi di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981.

Il sottosegretario Leccisi conclude la sua esposizione fornendo alla Commissione una documentazione contenente i dati dettagliati relativi all'avviamento al lavoro nelle zone terremotate.

Sull'esposizione del rappresentante del Governo si apre il dibattito.

Il senatore Gioino sottolinea innanzitutto il fatto che sino ad oggi non si è realizzata nessuna chiamata nominativa nelle zone terremotate, mentre si verificano fenomeni di interposizione di persone nelle assunzioni, fatto tanto più preoccupante in quanto riguarda imprese che vengono dall'esterno e che quindi si presume non conoscano personalmente i lavoratori residenti *in loco*. Per questo motivo le commissioni regionali per l'impiego dovranno adeguatamente esercitare il potere che è loro conferito di fissare i criteri per le chiamate. Per quanto concerne invece i bacini di manodopera, lamenta che essi non siano stati adeguatamente delimitati con riferimento

alle circoscrizioni, comprendendo pertanto anche zone che terremotate non sono.

Il senatore Calice ricorda che si sono verificati episodi scandalosi di intermediazione di manodopera, mentre è necessario tutelare la libertà di assunzione delle imprese. Per quanto concerne poi l'articolo 6 del citato decreto-legge n. 48, è opportuno fugare ogni equivoco alla stregua della considerazione del fatto che con esso il legislatore ha mirato a privilegiare i comuni disastri. Quanto poi alle chiamate numeriche, il contingente viene calcolato dopo tutte le detrazioni possibili e pertanto la regola del 50 per cento finisce per non essere nei fatti rispettata. Conclude auspicando che la presidenza della commissione regionale per l'impiego della Basilicata venga affidata al Ministro o a un Sottosegretario, ai sensi della legge n. 140 del 1981.

Interviene quindi il senatore Colella. Afferma innanzitutto che non gli consta che si siano verificati episodi anomali nel collocamento, nè che vi siano protezioni politiche o intermediazioni; tuttavia esistono esempi, come quello del diniego di nullaosta all'assunzione di tredici giovani da parte della « Nocera Umbra Sud » di Contursi Terme, che esigono una chiara presa di posizione da parte del Ministero.

Dopo che il presidente Coco ha riepilogato i termini del dibattito, il sottosegretario Leccisi replica agli oratori intervenuti dando conto della necessità di introdurre criteri di flessibilità nel settore e di rispettare lo spirito e la lettera dell'articolo 6 del decreto-legge n. 48 del 1986, cosa che per parte sua farà se, come presumibilmente avverrà, gli saranno conferite le funzioni di presidente della commissione regionale per l'impiego della Basilicata.

Il presidente Coco ringrazia gli oratori intervenuti e dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni del Governo.

PER L'ASSEGNAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE

Su proposta del senatore Calice — con il parere favorevole del senatore Colella — la Commissione concorda di richiedere alla Presidenza del Senato l'assegnazione alla propria competenza del disegno di legge recante « Disposizioni in materia di calamità naturali », approvato dalla Camera dei deputati il 16 aprile (atto Camera n. 2824): pur concernendo una vasta gamma di interventi, esso presenta sostanziali connessioni con la riforma della legge n. 219 del 1981.

PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI INDUSTRIALIZZAZIONE NELLE ZONE TERREMOTATE

Su proposta del senatore Calice, e dopo interventi del presidente Coco e del senatore Colella, la Commissione concorda di richiedere alla Presidenza del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul problema dell'industrializzazione nelle zone terremotate. L'indagine si dovrebbe compiere con sopralluoghi da svolgersi dal 9 all'11 giugno prossimi, per aver modo di visitare le aree industriali ed aver contatti con le Regioni della Campania e Basilicata e con i sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, al fine di constatare le modalità dell'avvio dell'industrializzazione di quelle zone e di valutare gli ulteriori ostacoli che ancora vi si frappongono.

La seduta termina alle ore 20,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
sul fenomeno della mafia**

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

Presidenza del Presidente
ALINOVÌ

La seduta inizia alle ore 12.

Sono presenti i deputati: Armato, Azzaro, Cafarelli, Ciofi degli Atti, Di Re, Fiorino, Fittante, Garavaglia, Mancini Giacomo, Mannino Antonino, Rizzo e Violante;

e i senatori: Coco, D'Amelio, Fimognari, Flamigni, Greco, Martini, Martorelli, Palum-

bo, Pinto, Salvato, Saporito, Sclavi, Segreto, Taramelli e Vitalone.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Dopo aver preannunziato la propria astensione, il Presidente Alinovi fa un breve discorso per ringraziare i Presidenti dei due rami del Parlamento per l'onore di presiedere ancora una volta la Commissione. Indice le votazioni segrete per schede per la nomina dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Risultano eletti Vicepresidenti i senatori Domenico Segreto e Claudio Vitalone; segretari i deputati Francesco Cafarelli e Aldo Rizzo.

La seduta termina alle ore 12,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Murmura, con l'intervento dei sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Cioce e per la pubblica istruzione Maravalle, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 6^a e 9^a:

1699 — « Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni;*

alle Commissioni riunite 7^a e 10^a:

1703 — « Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana », d'iniziativa dei senatori Urbani ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 2^a Commissione:

1474 — « Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili », d'iniziativa dei senatori De Cinque ed altri: *parere contrario;*

1720 — « Modifiche alla disciplina della custodia cautelare », d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 4^a Commissione:

1046-B — « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di comple-

mento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza », d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 7^a Commissione:

295, 1152, 1352, 1420 — in materia di stato giuridico dei ricercatori universitari, d'iniziativa rispettivamente dei senatori Della Porta ed altri, Santalco ed altri, del Governo, e dei senatori Berlinguer ed altri: *richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere su testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito;*

1660 — « Norme relative ai concorsi per la nomina dei direttori dei conservatori di musica », d'iniziativa dei senatori Malagodi ed altri: *rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 8^a Commissione:

1295 — « Norme per l'utilizzazione degli scuolabus », d'iniziativa dei deputati Cominato ed altri, Becchetti ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

1357 — Norme sulla gestione delle case-albergo delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »: *rinvio dell'emissione del parere;*

1533 — « Norme per l'uso degli scuolabus da parte dei comuni e loro consorzi », d'iniziativa del senatore Giust: *parere favorevole con osservazioni;*

alla 10ª Commissione:

1658 — « Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio », d'iniziativa dei deputati Bianchini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere;*

1737 — « Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero », approvato dalla Camera dei deputati: *richiesta di proroga del termine per l'emissione del parere.*

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 APRILE 1986

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ferrari-Aggradi e con la partecipazione dei sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia Carpino, per la difesa Olcese, per le finanze Susi e per il tesoro Tarabini, ha adottato, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, la seguente deliberazione per il disegno di legge all'esame innanzi:

all'Assemblea:

1328 — « Ristrutturazione dei servizi amministrativi della Avvocatura dello Stato »: *parere contrario su emendamenti.*

La Sottocommissione ha inoltre adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

Alle Commissioni riunite 6ª e 9ª:

1699 — « Modifica dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 1ª Commissione:

1146 — « Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1978, n. 386 », d'iniziativa dei senatori Ferrara Nicola e Scardaccione: *rinvio dell'emissione del parere su testo ed emendamenti;*

alla 2ª Commissione:

16-B — « Istituzione della Corte di appello autonoma di Campobasso », d'iniziativa dei senatori Di Lembo e Lombardi: approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

23-423 — In materia di modifiche all'ordinamento penitenziario, d'iniziativa, rispettivamente, dei senatori Gozzini ed altri e Marchio ed altri: *parere in parte favorevole e in parte contrario su testo unificato proposto dalla Commissione di merito;*

alla 4ª Commissione:

1046-B — « Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza », d'iniziativa dei deputati Angelini Vito ed altri, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla Commissione plenaria;*

alla 6ª Commissione:

1700 — « Integrazioni alla legge 10 novembre 1957, n. 1135, recante formalità per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 8ª Commissione:

1357 — « Norme sulla gestione delle case-albergo delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »: *parere favorevole sul testo e parte favorevole e parte contrario su emendamenti;*

1526 — « Proroga del termine di privatizzazione dell'aeroporto di Torino Caselle », d'iniziativa dei senatori Bastianini ed altri: *parere favorevole;*

alla 10ª Commissione:

1737 — « Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 11ª Commissione:

1642 — « Scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche: *rinvio dell'emissione del parere;*

1744 — « Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro », risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Carlotto ed altri; Cristofori ed altri; Martinat ed altri; Francese ed altri; Ferrari Marte ed altri; Rallo ed altri; Righi ed altri; Belardi Merlo ed altri; Rossi di Montelera, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

ISTRUZIONE (7ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 23 APRILE 1986

La Commissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Kessler, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento:

alla 1ª Commissione:

1786 — « Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1986, n. 117, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dei comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche: *parere favorevole sui presupposti costituzionali.*

AGRICOLTURA (9ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 23 APRILE 1986

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Baldi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 11ª Commissione:

1744 — « Norme sul collocamento ordinario ed esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro », risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Carlotto ed altri, Cristofori ed altri, Martinat ed altri, Francese ed altri, Ferrari Marte ed altri, Rallo ed altri, Righi ed altri, Belardi Merlo ed altri, e Rossi di Montelera, approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere.*

LAVORO (11ª)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 23 APRILE 1986

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 10ª Commissione:

1658 — « Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio », d'iniziativa dei deputati Bianchini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 24 aprile 1986, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Deputati BIANCHINI ed altri. — Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio (1658) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni particolari in materia di personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1737) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifica e integrazione della legge 29 maggio 1982, n. 308, recante norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (1483) (*Risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Citaristi ed altri e Cherchi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPANO Roberto ed altri. — Legge-quadro per la programmazione del settore distributivo (210).
- POLLIDORO ed altri. — Interventi nel settore commerciale al dettaglio e norme quadro per il commercio all'ingrosso (764).
- Legge-quadro sul commercio all'ingrosso (803).
- Modifiche alla disciplina dell'attività di vendita al dettaglio e alle norme sulle agevolazioni creditizie agli operatori commerciali (957).
- RUBBI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio (1035).
- PACINI ed altri. — Disciplina delle forme speciali di vendita. Modifiche ed integrazioni della legge 11 giugno 1971, n. 426, e del relativo regolamento di esecuzione (1282).
- LA RUSSA ed altri. — Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 28 luglio 1971, n. 558 e 10 ottobre 1975, n. 517, in materia di disciplina del commercio (1070).

Sui lavori della Commissione

Proposta di indagine conoscitiva sulla internazionalizzazione delle imprese.
